Il Portale delle Notizie di Reato ed il P.P.T.

La sperimentazione del sistema integrato in TIAP presso la Procura di Napoli

Roberto Patscot
RID Requirente del distretto di Corte di Appello di Napoli

Roma 29 marzo 2019

Processo Penale Telematico: Portale NDR e TIAP

- Il Portale Ndr ed il gestore TIAP rappresentano importanti segmenti informatizzati del futuro procedimento penale telematico
- In questa fase si sta anche curando l'attenta verifica della rispondenza di tali soluzioni operative telematiche all'assetto normativo del procedimento penale
- È, perciò, necessario un approccio interdisciplinare (giuridico-informatico) alla materia
- Forse il P.P.T potrà anche condizionare l'identità del procedimento penale
- Cambiando la forma della modalità di esercizio delle facoltà processuali cambia, giocoforza, anche parzialmente la facoltà processuale stessa
- La dimensione informatizzata del procedimento penale è idonea ad interagire con la concreta esplicazione delle funzioni giudiziarie e difensive delle parti del procedimento stesso
- La delicatezza della materia processuale penale (la quale incide sulla libertà personale) impone un vincolo operativo nodale: tempi certi e particolarmente rapidi che devono essere garantiti anche dall' efficienza del sistema informatico
- La particolare complessità del procedimento penale implica una consequenziale complessa fase dell' ANALISI INFORMATICA

L’analisi informatica ed il PPT

- In ingegneria del software, l'analisi è una delle fasi del ciclo di vita del software; essa ha lo scopo generale di chiarire, dettagliare e documentare le funzioni, i servizi e le prestazioni che devono essere offerti da un sistema software o programma, al fine di risolvere un dato problema nel contesto in cui esso dovrà operare. Le informazioni raccolte nella fase di analisi rappresentano il punto di partenza per la progettazione di un prodotto software e per l'intero processo della sua realizzazione, validazione e manutenzione.

Gli attori del PPT (e del Portale NDR): la loro interazione

- Ministero della Giustizia
- Uffici Giudiziari
- CSM-RID-MAGRIF
- Organismi dell' Avvocatura
- Polizia Giudiziaria
- Necessario tra loro il coordinamento e la collaborazione :
- con la previsione di protocolli operativi per modulare la progressiva implementazione dei segmenti del PPT

Cosa è il Portale delle Notizie Di Reato (NDR)?

E’ un applicativo
che utilizza la rete internet (cd. applicativo web oriented) .....

…e consente ad alcuni Soggetti Qualificati (ccdd.Fonti: Carabinieri, Polizia, G.diF., Agenzia delle Entrate ecc.)

…di trasmettere telematicamente le notizie di reato alla Procura della Repubblica competente

La notizia di reato viene materialmente inserita nell' applicativo PORTALE NDR ad opera di Soggetti Qualificati che utilizzano la loro postazione informatica allocata presso gli uffici di appartenenza (Stazione dei Carabinieri, Commissariato ecc.)

La notizia di reato **non** giunge nel sistema con una mail…

…ma con la

interoperatività

del sistema

L'attività dei Soggetti qualificati (Fonti)

- ottengono un' abilitazione per operare sul portale NDR
- all'interno della loro unità operativa nominano un Referente che riceve un certificato di accreditamento..
- ..il Referente potrà poi abilitare altri utenti all'interno dell' unita' operativa (ad es. i vari militari addetti al servizio all'interno della stazione dei carabinieri)...
- ...il Referente potrà anche revocare l'abilitazione ai singoli operatori
- l'attività sulla rete internet avviene trasmettendo e ricevendo dati criptati (quindi non leggibili da terzi anche se questi dovessero intercettare il flusso di dati trasmesso)

Il percorso dei dati inseriti nel Portale

Postazione di inserimento

(ad es. stazione dei carabinieri)

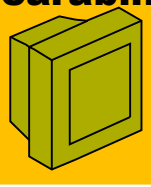

Rete Internet

Rete Unica Giustizia

SICP

(Sistema Informativo della Cognizione Penale)

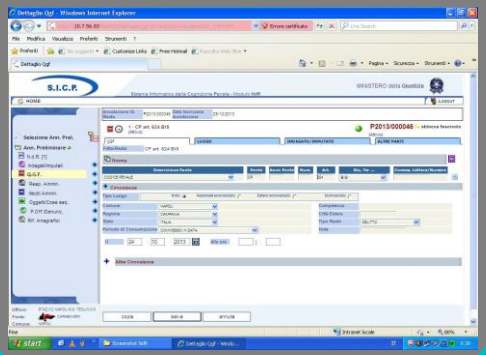

Il viaggio dei dati inseriti nel Portale è effettuato «in sicurezza»?

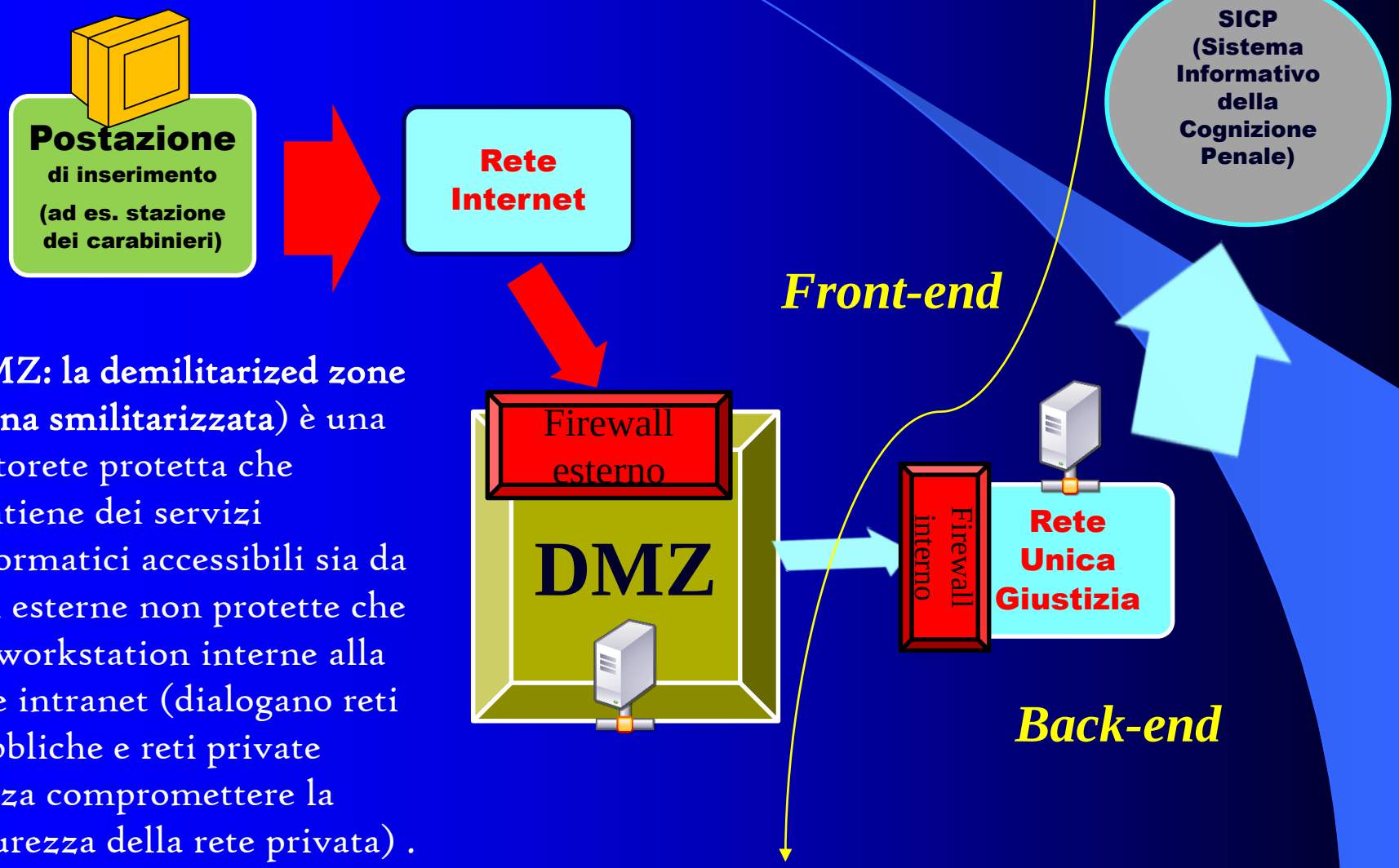

DMZ: la demilitarized zone (zona smilitarizzata) è una sottorete protetta che contiene dei servizi informatici accessibili sia da reti esterne non protette che da workstation interne alla rete intranet (dialogano reti pubbliche e reti private senza compromettere la sicurezza della rete privata) .

le attività si svolgono nel DOMINIO GIUSTIZIA..

«dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura» (Art. 2, COMMA 1 lett.A, del DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44)

..utilizzando un PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI..

«portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto» (Art. 2, COMMA 2 lett.b, del DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44)

...da un punto di accesso per i soggetti abilitati

- «c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici»
- (Art. 2, COMMA 2 lett.c, del DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44)

La postazione di inserimento dei Soggetti qualificati è molto simile a quella degli Operatori della Procura (i quali operano sul Portale del modulo REGE.WEB)

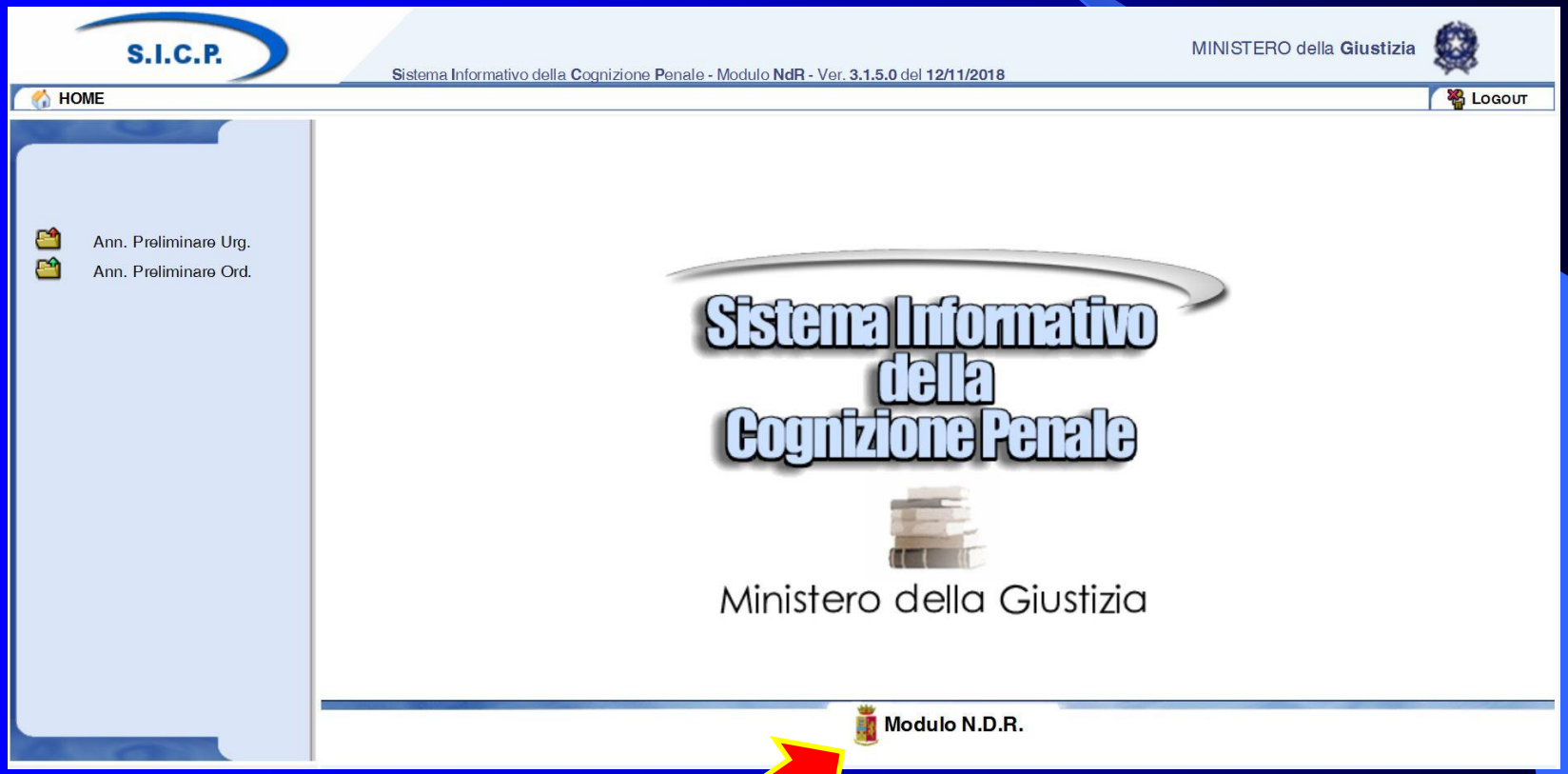

Nel Portale NDR c'è una pagina per gli inserimenti

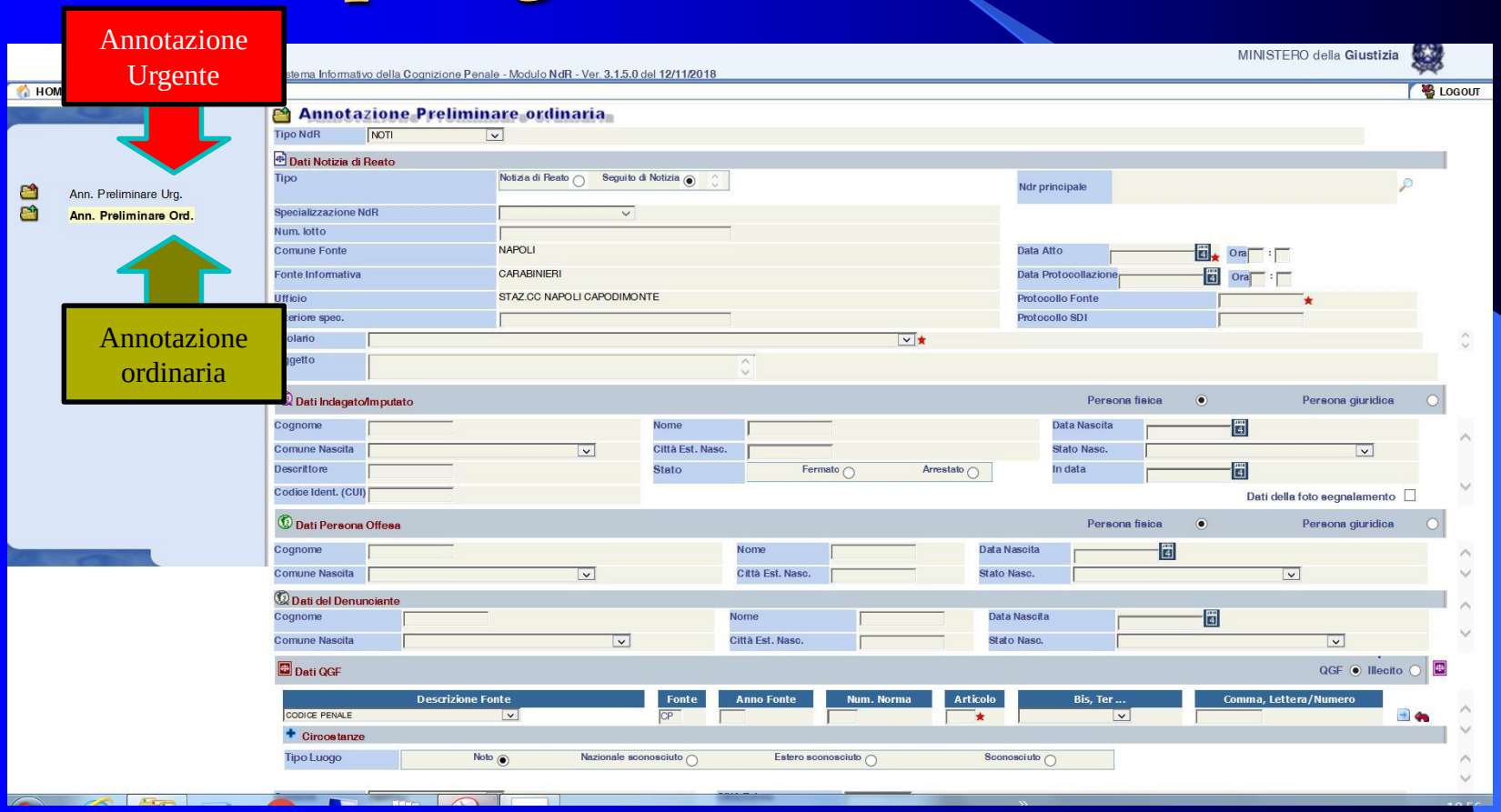

Quali dati vengono inseriti?

- **Tipo Registro** (*Noti*, *Ignoti* e *FNCR*)
- **Generalità dell' Indagato**
- **Generalità della Persona Offesa**
- **Dati QGF (reato, luogo e tempo della commissione)**
- **Sequestri…**

...inseriti tali dati viene generata l'Annotazione Preliminare che dal Portale NDR viene poi inviata alla Procura..

Protocollo Annotazione P2019/00000029

Data Iscriz.	Tipo NdR	Materia	Note	Stato
15/01/2019 00	REGISTRO NOTI	SETTIMA	INFORMATIVA CON DUE ALLEGATI PDF	

NOTIZIE DI REATO:

	Data Perv.	Fonte Notizia	N. Prot.	Data Atto	scrizione
1 - Notizia di Reato	15/01/2019 00:00	CARABINIERI - STAZ.CC NAPOLI CAPODIMONTE	46464	15/01/2019 00:00	ISPEZIONE VIA TAL

1 Imputato/Indagato PAPERINO PAOLINO

Posizione Anagrafica

Data Nascita	Luogo Nascita	Residenza / Sede	Domicilio
15/04/1986	NAPOLI - ITALIA		

Posizione Giuridica Attuale / Scadenza Termini

Pos. Giur. Att.	Data Iscrizione	Scadenza Term.
LIBERO	16/01/2019 10:37	16/01/2019 10:59

Qualificazione Giuridica del Fatto

Progr.	Fatto / Reato	Periodo Cons.	Luogo Cons.
1	CP art. 625 - CP art. 625 - CP110	COMMESSO IN DATA 14/1/2019	NAPOLI - ITALIA
2	CP art. 648	COMMESSO IN DATA 14/1/2019	NAPOLI - ITALIA

Richieste / Provvedimenti

Progr.	Tipo	Data Atto	Data Perven.	Tipo Atto

Cosa succede quando l'annotazione preliminare giunge in Procura?

L'annotazione preliminare

sarà stampata dalla Segreteria del PM e….

…sottoposta al PM il quale potrà:

Modificarla (cambiando registro, indagato,p.o., qualificazione del reato ecc.)

Confermarla senza alcuna modifica

Conseguendo l'effetto dell'iscrizione della NDR nel SICP

La fase «patologica» dell'Annotazione Preliminare trasmessa dalla Fonte

Annotazione preliminare

Stampata dalla Segreteria del PM e….

…sottoposta al PM il quale potrà anche:

RIGETTARLA

ad. esempio perché non risulta pervenuta la copia cartacea della CNR

o trattasi di copia non leggibile o incompleta ecc..

Il lavoro delle Procure in relazione ad un fascicolo penale viene effettuato con 3 macro access

Accesso 1 quando l'operatore della Procura lavora sulla Notizia di Reato accompagnata da un' Annotazione Preliminare (ordinaria o urgente) proveniente da Soggetti qualificati (quali ad esempio i carabinieri, la polizia, ...).

Accesso 2 quando l'operatore della Procura lavora operando l'iscrizione della Notizia di Reato

Accesso 3 quando l'operatore della Procura lavora un fascicolo già esistente (lo visualizza, lo modifica, lo invia ad altri uffici ecc.).

Come si inserisce NDR nel sistema di lavoro delle Procure?

Vediamo ora l'utilità del Portale NDR per le Forze dell' ordine:

Dal loro terminale gli agenti di PG possono, dopo l'iscrizione operata dal PM, ottenere automaticamente ed immediatamente informazioni utili per lo sviluppo dell' attività investigativa

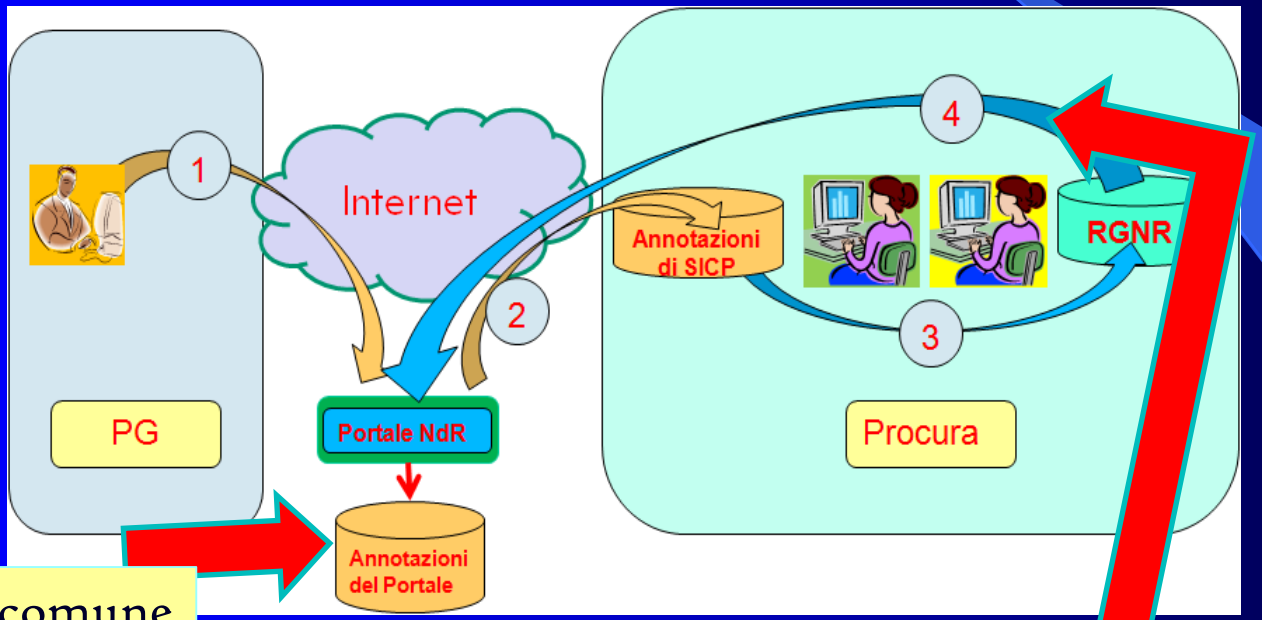

vaschetta comune

Ad iscrizione avvenuta, vengono inoltrate (vedi punto 4) in automatico al Portale NdR informazioni autonomamente consultabili dalla Polizia Giudiziaria utilizzando la postazione esterna alla RUG (Rete Unica Giustizia).

Dal Portale NDR al SICP e da qui ...al Portale NDR

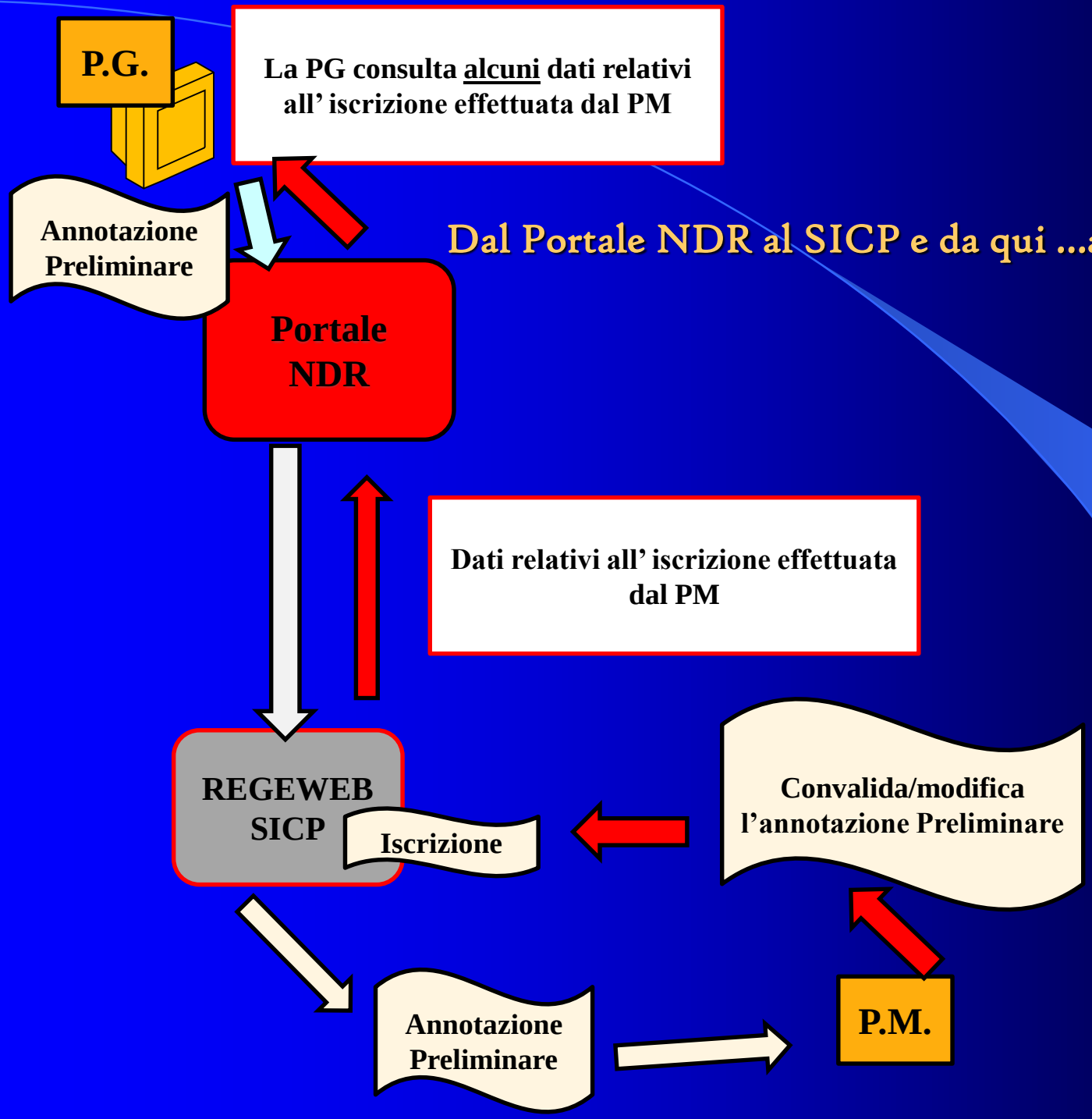

Informazioni a disposizione della P.G.

Ad iscrizione avvenuta sono, quindi, consultabili in **automatico** dal Portale NdR le seguenti informazioni:

1. Numero del Registro Generale delle Notizie di Reato assunto dal Fascicolo,
2. Data di iscrizione del procedimento
3. Nominativo del magistrato assegnatario del fascicolo (opzione facoltativa: secondo le disposizioni del Procuratore della Repubblica)

Questi dati saranno utili alla PG per interagire **immediatamente** con il magistrato di riferimento in relazione ai fascicoli per i quali svolge attività di indagine.

NDR facilita anche i rapporti PG-PM

La schermata che vede la PG

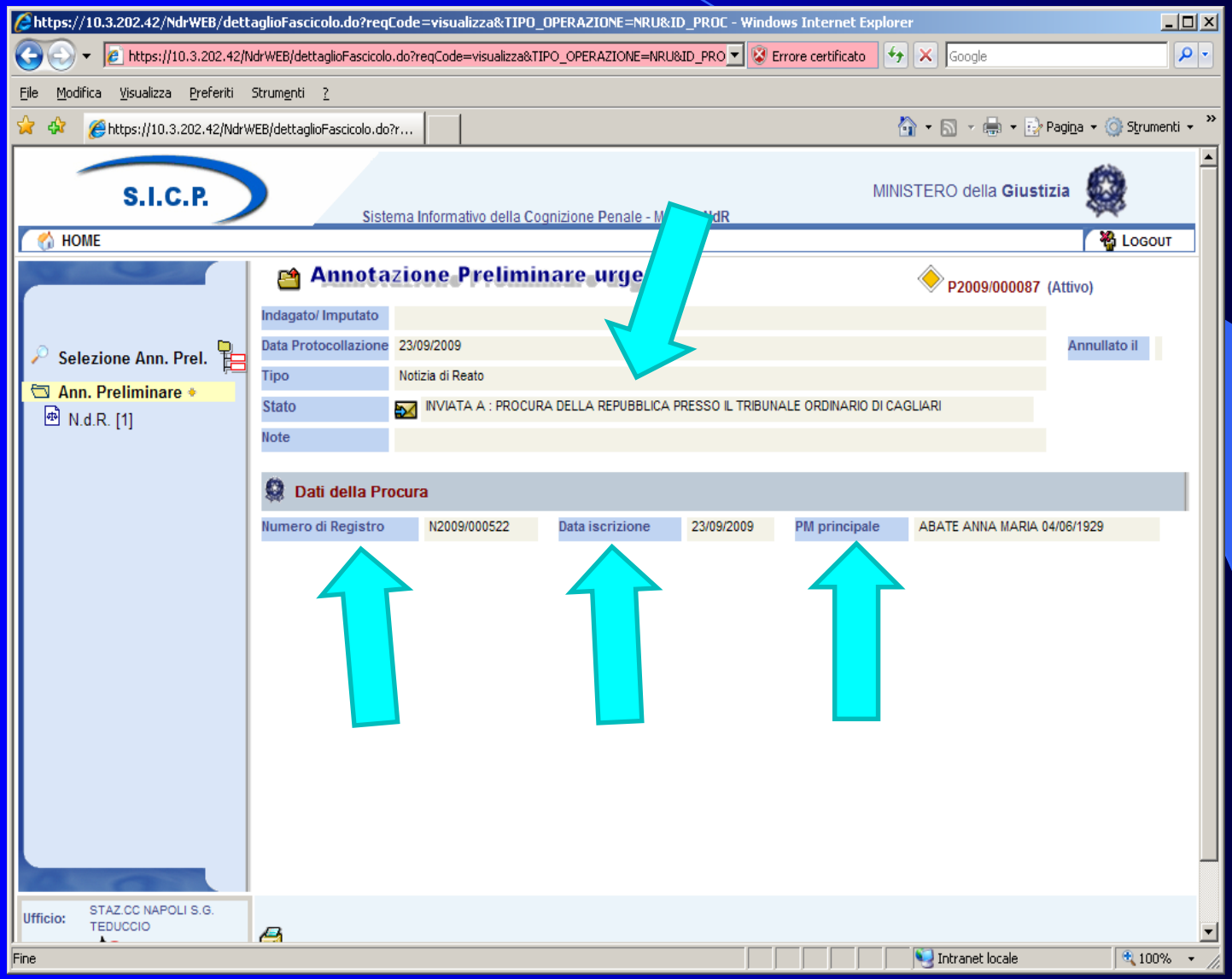

Ulteriori funzionalità del Portale NDR utili per formare gli atti del Processo Penale Telematico

Si possono, infatti, allegare nel Portale NDR anche documenti in formato pdf da inviare alla Procura

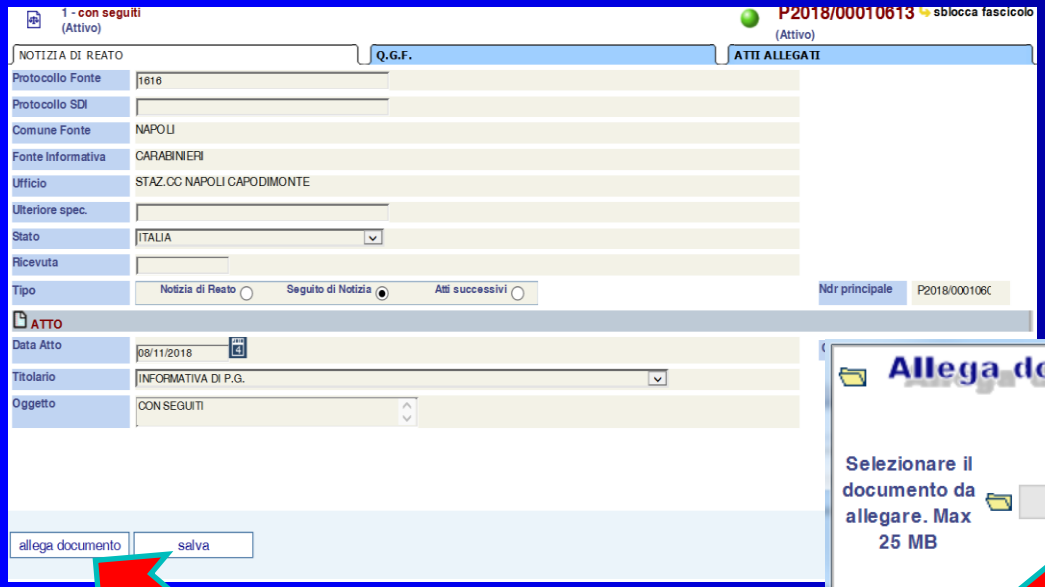

...così dal Portale NDR anche il file PDF (contenente la CNR e/o gli atti delle successive indagini) viene trasmesso al REGEWEB-SICP

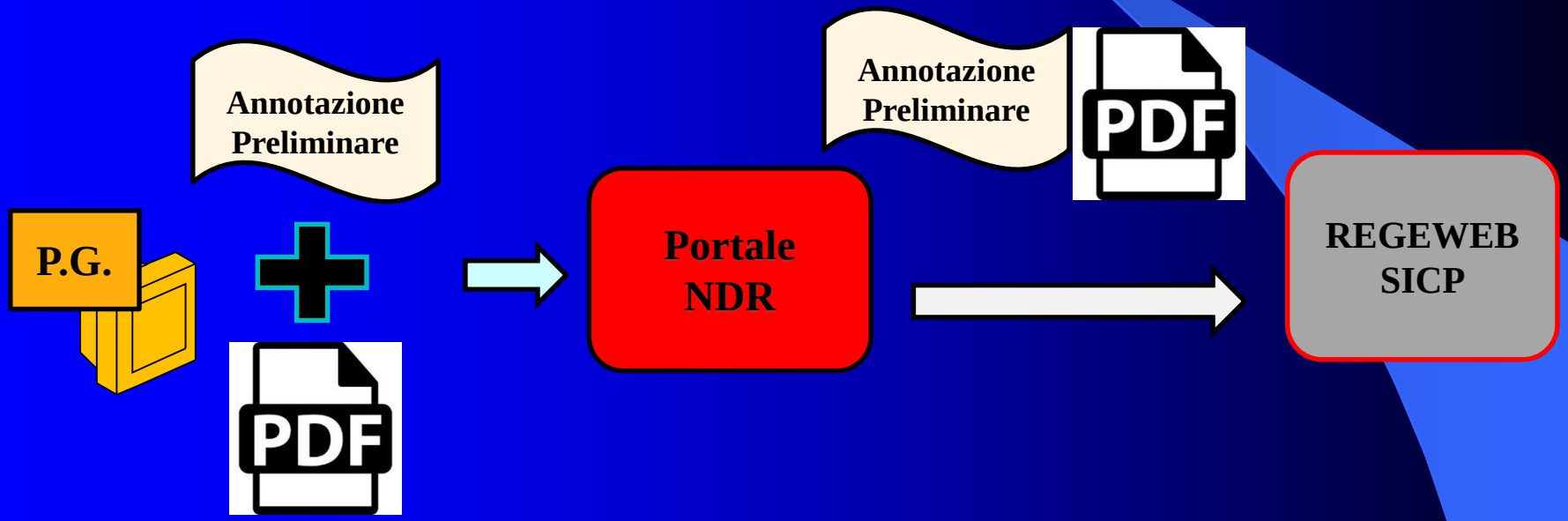

...questa è proprio una delle operazioni in sperimentazione presso la Procura di Napoli.
La traslazione automatizzata degli atti provenienti dalla PG in un fascicolo digitale.

La PG invia ed allega nel Portale NDR:

1) Il file pdf del documento che costituisce la Notizia di Reato

2) Il file pdf del documento che costituisce il SEGUITO della Notizia di Reato (gli atti di indagine)

La P.G. potrà inviare ed allegare atti di indagine («seguiti») riferibili ad una precedente annotazione preliminare solo in quanto questa abbia già superato il vaglio della Procura e abbia già ricevuto il numero di registro delle notizie di reato

Con il Portale NDR > la notizia di reato (con la raccolta dei dati relativi alla notizia di reato) giunge già digitalizzata unitamente agli atti di PG

Questo sistema è l'embrione...

...del procedimento penale telematico:

l'acquisizione digitalizzata della CNR e degli atti di indagine che formano un fascicolo informatico...

...e la successiva gestione informatizzata di tutti gli atti del procedimento.

I documenti in pdf dal Portale NDR vengono prima trasferiti nel modulo REGEWEB-SICP e, poi, trasferiti nel modulo

per il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali

(T.I.A.P.- DOCUMENT@)

La trasmissione di documenti è possibile con :

1. la posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (art. 2 Decreto 21 febbraio 2011, n. 44)
2. la cooperazione applicativa (l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ex art. 2 Decreto 21 febbraio 2011, n. 44);

I documenti circolano con l'interoperatività tra i moduli del PORTALE NDR,REGEWEB-SICP e TIAP

T.I.A.P.

T.I.A.P.- DOCUMENT@
(*Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali)*

Con questo applicativo: si effettua la digitalizzazione del fascicolo attraverso: la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.

Ecco cosa si vede nel Terminale del REGEWEB-SICP dopo aver inviato un documento al TIAP:

Tipo Registro	REGISTRO NOTI	Indagato/ Imputato	XXXXXXX
Disponibilità	TOTALE	Iter	000 - ISCRIZIONE
Scadenza Termini il	15/07/2019	Rito	Rito Monocratico
Materia	SETTIMA 1 GRUPPO	Argomento	
Riservato Fino al		Annullato il	
Atti in Archivio		Proviene da Migrazione	NO
Sentenza Num.		Dec. Pen. Num.	
Sentenza App. Num.		Note	
Contatore per materia	1229	Data Chiusura	
Data invio Sidip		Data invio Tiap	
Data Invio a Document@	15/01/2019 09:36:32 ✔ ✔		
Data Restit[illegible]ne atti al I grado		Note Restituzione	

Num. r[illegible]ro per Ufficio

Ufficio	[illegible]one	Numero R[illegible]	Sede di [illegible]enza	Data Iscrizion[illegible]

Documento correttamente inviato da SCIP a TIAP

Documento letto in TIAP

La verifica delle comunicazioni SICP-TIAP con la «spunta»

Ecco cosa si vede nel Terminale del TIAP quando giungono i «file pdf» dal REGEWEB-SICP

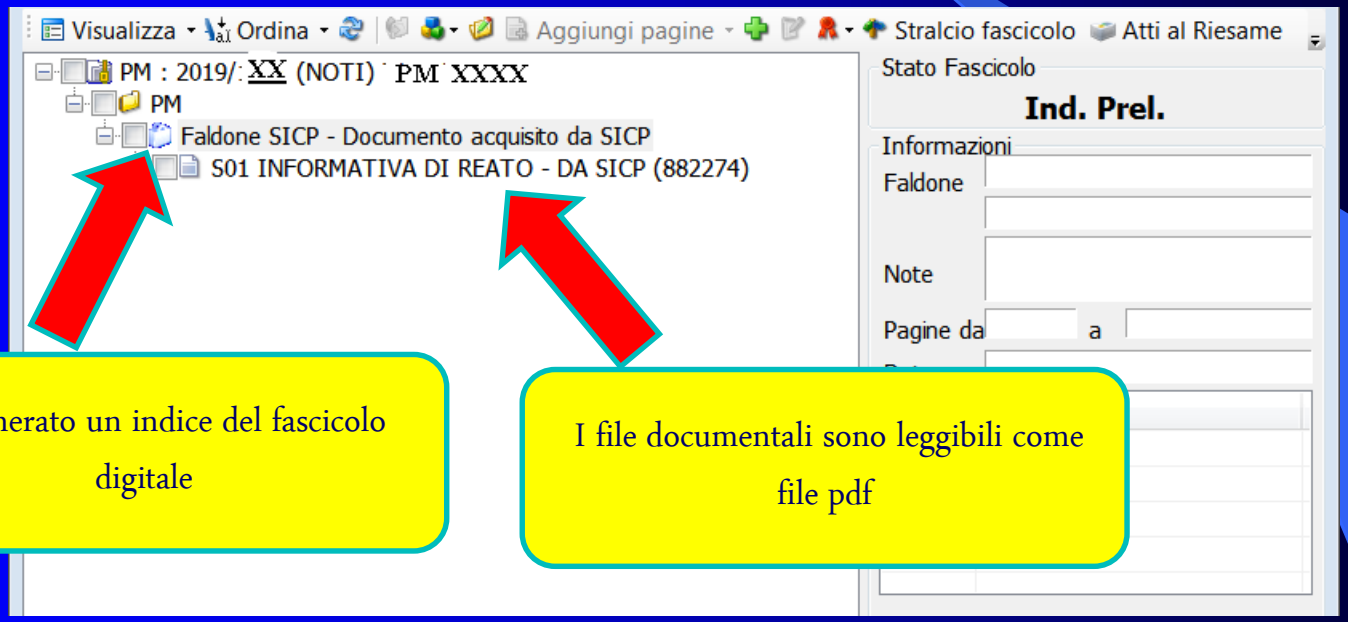

Si è generato un indice del fascicolo digitale

I file documentali sono leggibili come file pdf

Si va componendo così un fascicolo digitalizzato..

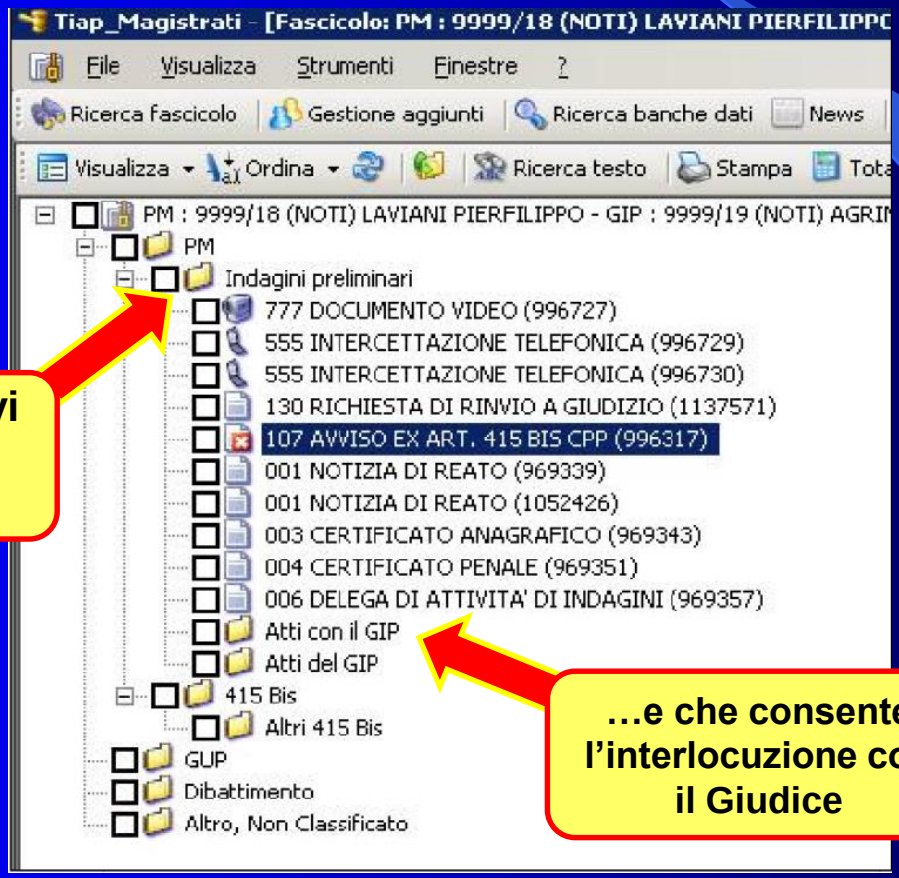

..degli atti relativi alle indagini preliminari

…e che consente l'interlocuzione con il Giudice

...grazie al patrimonio documentale digitale del Portale NDR «riversato» in TIAP ..

..e' poi anche possibile svolgere le attività procedimentali relative al fascicolo digitalizzato

Spuntando le checkbox l'utente può effettuare selezioni multiple

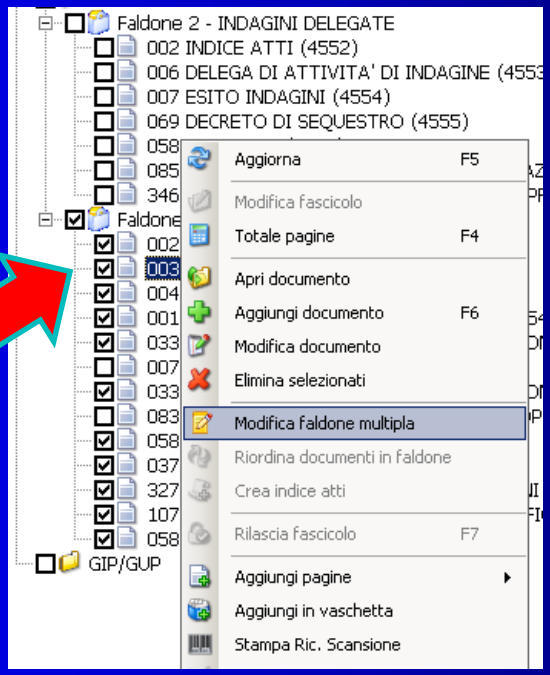

..trasferendo i documenti selezionati al GIP, al GUP, al Tribunale del Riesame ed al Giudice dibattimentale con puntuali «DISCOVERY»

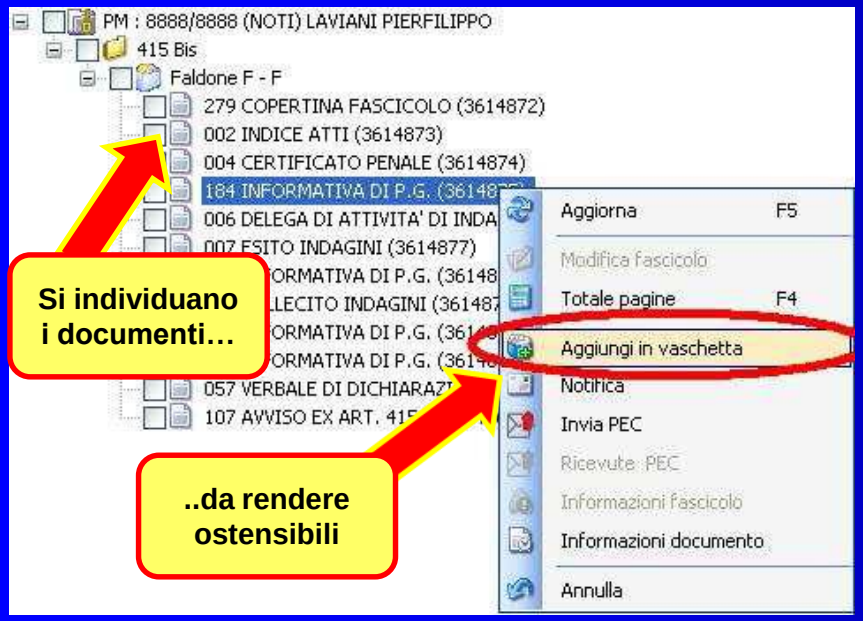

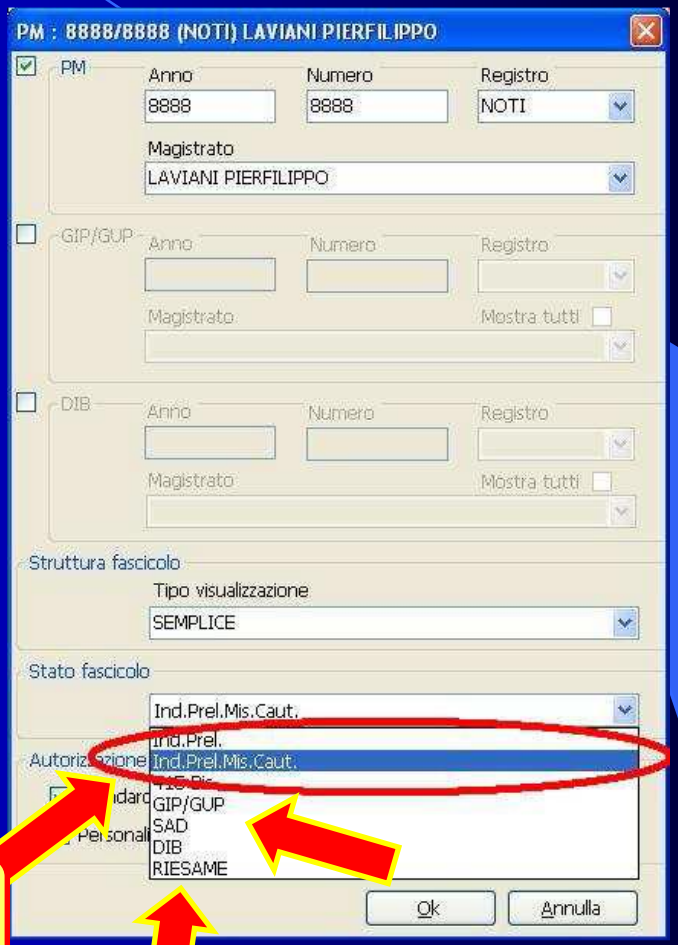

Si possono svolgere sul fascicolo digitale le attività connesse alla funzione giudiziaria...ma con la rapidità ed efficienza dei sistemi informatizzati

Gli atti, giunti dal portale NDR (CNR e seguiti) e/o acquisti con scanner dalla Segreteria del PM (consulenze, richieste del PM ecc.), traslano in TIAP-Document@ grazie al **quale poi possono "mimare" informaticamente** (utilizzando la menzionata funzione "discovery**") alcuni percorsi procedimentali del processo analogico** in particolare:

1. La fase sub procedimentale dell' applicazione della misura cautelare: richiesta del PM della misura cautelare-provvedimento del GIP in ordine alla misura
2. La fase sub procedimentale dell' impugnazione della misura cautelare: trasmissione degli atti dal PM al Tribunale del riesame
3. La fase sub procedimentale della richiesta della proroga delle indagini: richiesta del PM della proroga delle indagini -provvedimento del GIP in ordine alla proroga
4. La fase sub procedimentale della conclusione delle indagini: avviso ex art. 415 bis c.p.p.
5. La fase sub procedimentale dell' esercizio dell' azione penale: decreto di citazione a giudizio/richiesta di rinvio a giudizio/decreto penale.

Tutte queste fasi informatizzate consentono che **alcuni "Soggetti" del processo penale** (Libro I del c.p.p.) dialoghino tra loro **anche con l'ausilio del sistema digitale:** P.M. e Giudice (richieste-provvedimenti), Difensore e AG (richieste di copia ed esame degli gli atti da TIAP) , Polizia Giudiziaria e AG (con il portale NDR).

Percorso degli atti dal Portale NDR al TIAP (Sperimentazione della Procura di Napoli)

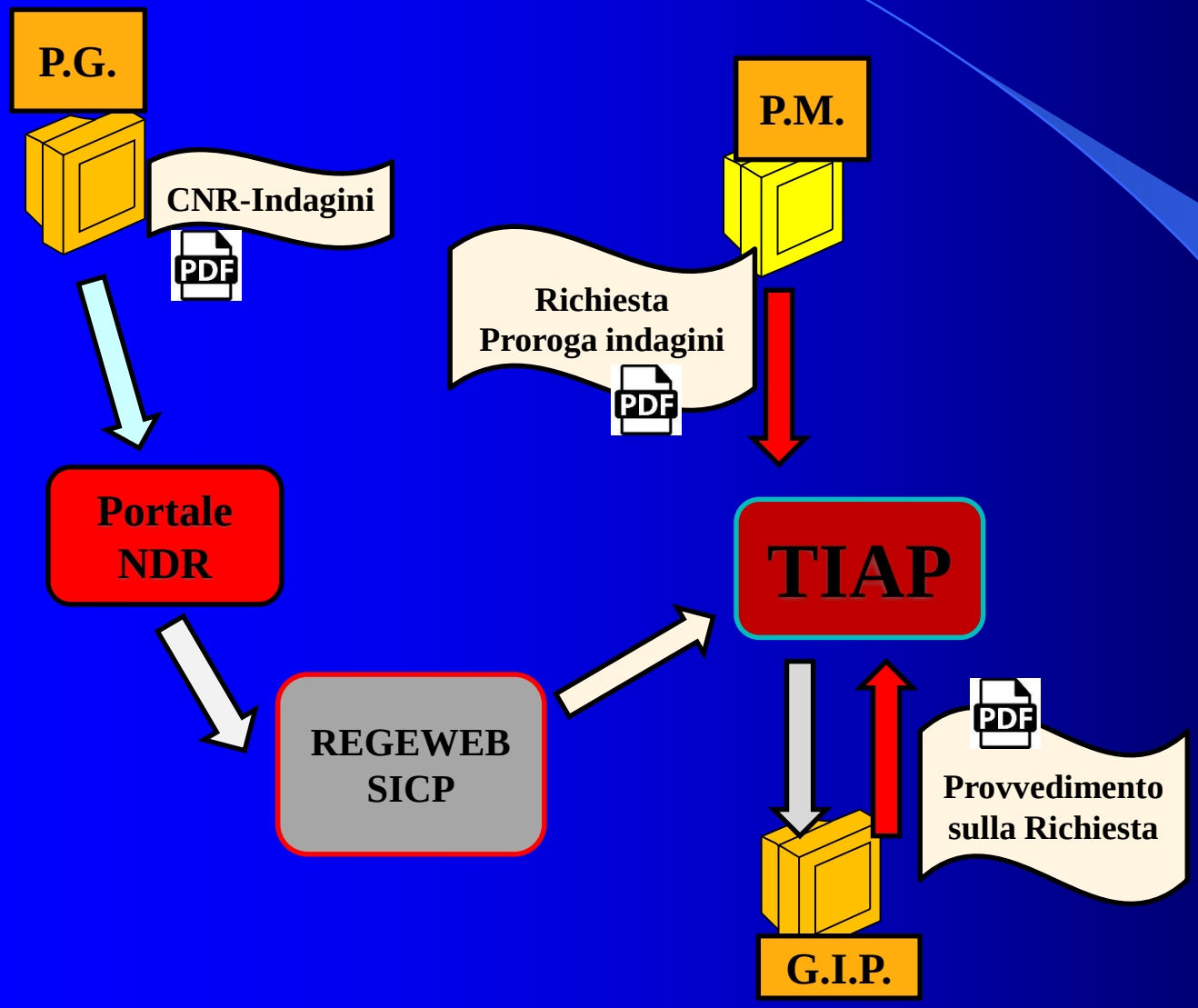

...ulteriore percorso degli atti dal Portale NDR al TIAP (Sperimentazione della Procura di Napoli)

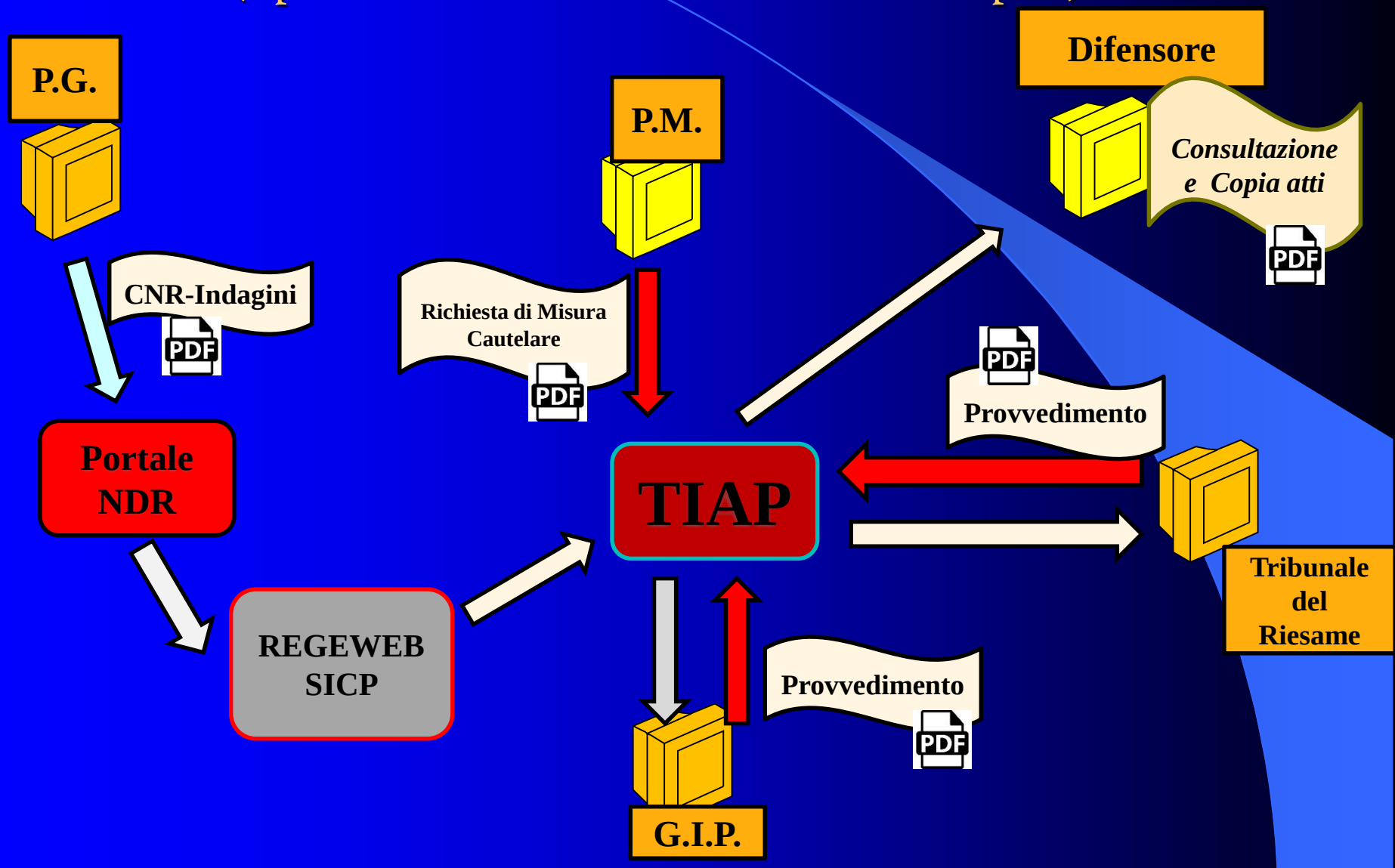

Le direttive Ministeriali della DGSIA del 26.1.2016 (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

m_dg.DOG07.26/01/2016.0001593.U

Alle Corti di Appello
LORO SEDI

Alle Procure Generali
LORO SEDI

Ai Tribunali
LORO SEDI

Alle Procure
LORO SEDI

Ai Referenti Informatica Distretti
LORO SEDI

Ai CISIA
LORO SEDI

Oggetto: Gestione documentale del fascicolo penale elettronico

La Direzione Generale, nell'ambito delle strategie che intende adottare per

LORO SEDI

Alle Procure
LORO SEDI

Ai Referenti Informatica Distretti
LORO SEDI

Ai CISIA
LORO SEDI

Oggetto: Gestione documentale del fascicolo penale elettronico

La Direzione Generale, nell'ambito delle strategie che intende adottare per l'informatizzazione degli uffici giudiziari ed al fine di uniformare la gestione elettronica dei fascicoli in ambito penale, ha stabilito – nell'attesa del rilascio di un sistema che riassuma tutte le migliori caratteristiche dei gestori documentali fino ad oggi utilizzati nei singoli uffici giudiziari – di diffondere su tutto il territorio nazionale, il sistema TIAP.

La scelta operata da questa Amministrazione si giustifica in ragione: a) della diffusione non solo numerica ma anche qualitativa del sistema, avendo interessato grandi uffici giudiziari che ne hanno testato a lungo l'operatività; b) della necessità di stabilizzazione delle esperienze conseguite dagli stessi uffici, che hanno manifestato nell'utilizzo del sistema documentale in abbinamento al sistema dei registri SICP, un generale consenso; c) nell'impossibilità di sostenere linee di sviluppo degli applicativi in un lasso di tempo assai breve, in quanto si mira ad un'opera di complessiva reingegnerizzazione dei sistemi per il Processo Penale Telematico di cui alla prossima gara.

La Direzione Generale, per la concreta realizzazione dell'obiettivo del trattamento informatizzato degli atti penali trasmetterà con separata nota il piano di diffusione nazionale in cui saranno specificate le attività necessarie all'installazione del sistema, alla formazione del personale ed al recupero del patrimonio documentale degli uffici presso cui sono stati adottati differenti sistemi di gestione documentale (Auror@, DIGIT, SIDIP).

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AP/CM

m_dg.DOG07.24/01/2019.0002619.U

Ai Signori Procuratori della Repubblica

E p.c. Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica

Ai Signori Presidenti dei Tribunali

Ai Signori R.I.D.

Ai Signori Dirigenti CISIA

Le direttive Ministeriali della DGSIA del 24.1.2019 (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati)

OGGETTO: Diffusione interoperabilità tra Portale NdR, RegeWEB e TIAP-Document@

m_dg.DOG07.24/01/2019.0002619.U

CORTI

NOR. | CC | RIO

25 GEN. 2019

INZIONE | MACROATTIVITÀ | ATTIVITÀ

FASCICOLO | SOTTOFASCICOLO

Ai Signori Procuratori della Repubblica

E p.c. Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica

Ai Signori Presidenti dei Tribunali

Ai Signori R.I.D.

Ai Signori Dirigenti CISIA

OGGETTO: Diffusione interoperabilità tra Portale NdR, RegeWEB e TIAP-Document@.

Questa Direzione Generale, con circolare Prot. 1593.U del 26 gennaio 2016, nell'ambito delle strategie dirette alla informatizzazione degli uffici giudiziari e nell'attesa della complessiva reingegnerizzazione dei sistemi per il processo penale telematico (ormai prossima), ha individuato l'applicativo TIAP -oggi TIAP-Document@- quale unico gestore documentale per tutti gli uffici giudiziari.

Proprio al fine di agevolare il lavoro degli uffici ed evitare -o per lo meno ridurre drasticamente- il dispendio di risorse che deriva dalla necessità di digitalizzare gli atti dei procedimenti penali, è stata sviluppata l'interoperabilità tra Portale NdR, RegeWEB e Tiap-Documenta@ attraverso la quale, già al momento dell'iscrizione del fascicolo e della assegnazione al magistrato, i documenti trasmessi dalle Fonti attraverso il Portale NdR e pervenuti al RegeWEB vengono inviati a TIAP-Document@.

In particolare, sin dal momento dell'iscrizione del fascicolo e della assegnazione al magistrato, potrà essere attivato l'invio a Tiap – Document@ del Numero di RG, del Tipo di registro, del Magistrato assegnatario e dell'eventuale codelegato, degli allegati provenienti dal Portale NdR. Successivamente, la visibilità degli atti – e di eventuali "seguiti"- all'interno dei fascicoli in RegeWEB sarà governata da TIAP-Document@.

È di tutta evidenza come tale funzionalità, prodromica ai prossimi sviluppi sulla digitalizzazione degli atti del processo, consente l'acquisizione al fascicolo dematerializzato degli atti trasmessi dalle Fonti, anche nativi digitali, agendo direttamente nel sistema, semplificando il flusso di lavoro e sollevando le segreterie dall'effettuare scansioni.

La rilevanza dell'implementazione in questione risulta chiara ove si osservi che l'automatizzazione della formazione del fascicolo digitale in perfetta sincronia con la nascita del fascicolo cartaceo, insieme al processo di strutturazione delle banche dati penali previsto nella nuova gara del penale in corso di aggiudicazione che consentirà di offrire agli uffici il supporto necessario per la digitalizzazione dei procedimenti già pendenti, permetteranno a tutti gli uffici di utilizzare ed alimentare agevolmente i fascicoli digitali per tutti i procedimenti sul gestore documentale, con positive ripercussioni in tutte le successive attività e fasi: dalle notificazioni attraverso la pec strutturata nel TIAP-Document@, alla trasmissione degli atti mediante le discovery, dalla possibilità di demandare ad un unico ufficio copie i rapporti con l'utenza alla semplificazione delle attività di ricerca ed esportazione degli atti dei procedimenti, solo per citare alcune delle funzionalità più apprezzate.

L'esito positivo della sperimentazione delle interoperabilità tra il Portale NdR, il RegeWEB e il TIAP-Document@ consente oggi, facendo seguito alla nota 30299.U del 1° ottobre 2018, di procedere alla sua diffusione su tutto il territorio nazionale.

Si raccomanda pertanto la verifica delle utenze al fine di abbinare a ciascun magistrato solo gli utenti che si ritengono legittimati a visualizzare gli atti dei fascicoli in fase di indagini

La necessità di stipulare protocolli o comunque di emanare disposizioni esecutive per la gestione delle procedure informatiche in interoperatività

Per il Portale NDR sono state emanate dai Procuratori della Repubblica disposizioni di servizio (all'esito di riunioni e confronti con gli interessati) volte a disciplinare le fasi di trasmissione delle CNR e dei «seguiti di indagine»

Anche per la gestione informatizzata in TIAP delle misure cautelari (PM-GIP-Tribunale del Riesame) sono stati stipulati protocolli operativi tra:

Procura - Tribunale (GIP-Tribunale Riesame)-Organismi Forensi (Consiglio dell' Ordine degli Avvocati-Camera Penale)

Gli avvocati devono , infatti, essere opportunamente coinvolti nei processi decisionali ed organizzativi in quanto specie con il TIAP hanno anche la possibilità di consultare informaticamente gli atti oggetto di «discovery» ed ottenerne copia: **utilizzando postazioni dedicate**

Si noti in questo caso l'evidente beneficio del conseguente MINORE AFFLUSSO DEL «PUBBLICO» IN CANCELLERIE E SEGRETERIE.

I protocolli sono, quindi, necessari in considerazione della fase sperimentale del PPT e consentono:

1. di modulare le fasi di progressiva applicazione delle innovazioni
2. il confronto degli Attori del procedimento penale sulla sostenibilità e sulla riorganizzazione dei servizi giudiziari connessi all'innovazione informatica

Il <<Doppio binario>> e l'attuale limite normativo: Il Portale NDR prove tecniche di trasmissione del PPT

La gestione informatizzata del fascicolo avviene oggi ancora su un doppio binario, Perché?

Vi sono, molte norme che disciplinano espressamente gli atti del procedimento penale telematico fornendo le definizioni degli elementi che lo costituiscono e stabilendo le modalità operative della gestione delle sue fasi:

Art. 108-bis disp. att. c.p.p.Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 C.A.D. (Codice dell'amministrazione digitale)

Decreto-Legge del 29 dicembre 2009, n. 193 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (in G.U. 26/02/2010, n. 47). (Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono individuate le regole tecniche per l'adozione** nel processo civile **e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087) (GU n.89 del 18-4-2011)

Provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia (recante specifiche tecniche) e numerose circolari (da ultima la circolare di cui alla nota DGSIA del 24.1.2019)

Quali sono i limiti normativi?

Tre quesiti :

1. E' consentita la trasmissione dell' atto con il PORTALE NDR?
2. E' consentita la trasmissione dell' atto con il PORTALE NDR in modalità esclusivamente informatica (abolizione della CNR e dei «seguiti» cartacei)?
3. E' attualmente consentita la tenuta del fascicolo penale (fascicolo del PM e fascicolo del dibattimento) in modalità esclusivamente informatica (abolizione del fascicolo cartaceo)?

Una norma sul Portale NDR «ante litteram»?

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 108-bis disp. att. c.p.p. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.

1. **Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato** consegnata su supporto magnetico o **trasmessa per via telematica.** Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. **Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica** altresì la data di consegna e di **trasmissione**

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Disciplina particolare per la fase delle INDAGINI PRELIMINARI

Art. 19 **Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari**

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita', anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali. 3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 20. 5. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. L'atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con

Prime risposte alla luce del quadro normativo:

Risulta, senz'altro, consentita la trasmissione dell' atto dalla PG alla Procura con il PORTALE NDR

Si può ritenere consentita la trasmissione degli atti dalla PG alla Procura con il PORTALE NDR in modalità esclusivamente informatica (abolizione della CNR e dei «seguiti» cartacei)

...ma una volta giunti questi atti nel sistema REGEWEB della Procura... è anche consentita la loro tenuta in modalità esclusivamente informatica (abolizione del fascicolo cartaceo)?

Ma quali sono le previsioni normative che disciplinano il fascicolo penale informatico (formatosi con gli atti provenienti dal Portale NDR) ?

L'Art. 2 del DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

individua la **NOZIONE** del

fascicolo informatico

<<Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;

- **portale dei servizi telematici:** struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; [...]
- **fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale; [...]**
- soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice; 4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali, utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla Norma; >>

Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (specifiche tecniche)

ART. 20 (Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su **canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia** (SSL v3).

2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi file di log, conservati nel sistema documentale stesso.

3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.

4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all'articolo 17; le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.

5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3SS o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.

6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'articolo 18; l'atto è protetto da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'articolo 14 comma 2.

7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito di un sistema HSM (hardware security module) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.

8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l'uso di certificati server. Le informazioni contenute nella busta di e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

....la normativa sulla GESTIONE del fascicolo informatico

L'Art. 9 del DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

disciplina la gestione del fascicolo informatico del P.P.T.

«Sistema informatico di **gestione** del fascicolo informatico»

Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **raccogliendo in un fascicolo informatico** gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata **all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici**, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, **fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.**

Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento; c) dell'elenco dei documenti contenuti.

Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il collegamento **degli atti ivi contenuti in relazione** alla data di deposito, al loro contenuto, **ed alle finalità dei singoli documenti.**

...quindi il fascicolo informatico e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita' dei singoli documenti.

Condizioni per il funzionamento del fascicolo Informatico

La conservazione e gestione dei documenti solo nel sistema informatizzato (con esclusione della stampa dell'atto trasmesso e l'inserimento nel fascicolo cartaceo previsto dal attuale codice di rito) presuppone che sia pienamente operativo il "Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico" di cui all' art. 9 del DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44: "Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti".

1. La dematerializzazione processuale necessita, infatti, che al fascicolo dematerializzato si possa poi effettivamente e costantemente accedere per verificarne il contenuto (esaminando gli atti che lo compongono e le loro caratteristiche :data di formazione, data di deposito nel fascicolo ecc.) nonché' per vagliarne le vicende processuali/ procedimentali (tempestività di produzione degli atti, valore probatorio degli atti ecc).
2. Ciò deve poter avvenire durante la fase delle indagini (e forse in questa fase i problemi sono minori potendosi operare con il Tiap), durante il processo (in udienza con la costante consultazione del fascicolo informatico ad opera di avvocati e magistrati: qui i problemi aumentano, ci vorrebbero postazioni informatiche in udienza per tutte le parti) e durante i successivi gradi di giudizio.

Si potrebbe anche pensare di stampare gli atti per consentirne la fruizione giudiziaria dibattimentale a PM, Giudice ed Avvocati, ma ciò non sarebbe agevole e comunque ridurrebbe i benefici del digitale facendo rientrare dalla finestra le carte uscite dalla porta.

Ebbene, attualmente, in assenza della concreta possibilità di tale fruibilità operativa del fascicolo informatico, devono ancora coesistere gli atti digitali e quelli cartacei perché' non sarebbero altrimenti esercitabili le facoltà dei soggetti del processo penale.

Conclusione

Nell' ambito del procedimento penale non esistono ancora le condizioni che consentono l'integrale sostituzione del fascicolo cartaceo con il fascicolo informatizzato: deve quindi allo stato procedersi ancora con il doppio binario.

Ma a quale regime giuridico sono sottoposti gli atti che vengono inviati dalla P.G. nel Portale NDR?

Si tratta di documenti scansionati dall'originale della CNR e dagli originali degli atti di indagini

Sono quindi **copie informatiche di atti analogici** (cioè copie informatiche di atti cartacei o meglio copie informatiche dell' immagine del documento analogico/cartaceo)

Dove rinveniamo la disciplina di tali documenti?

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

<<comma 6 **Le disposizioni del presente Codice si applicano** (...) **al processo** civile, **penale**, amministrativo, contabile e tributario, **in quanto compatibili** e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico>>.

Le norme del C.A.D. si possono, in tali limiti , applicare al **Processo** P.T.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 1,comma primo lettere :

Due definizioni speculari

- p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Ricostruiamo così la disciplina dei documenti del P.P.T. e quindi dei documenti che in esso traslano dal Portale NDR

Il Portale NDR ed il doppio binario: analogico(cartaceo)-digitale

Lavorazione nel

Processo Penale Cartaceo

Elaborazione nel

Processo Penale Telematico

Sperimentale

Vantaggi ridotti in quanto vi è duplicazione di gestione di atti (cartaceo+digitale)

L'abolizione del cartaceo consentirà di gestire gli atti solo attraverso il PORTALE NDR con documenti nativi informatici e/o documenti analogici

(art.1, comma 1, C.A.D.) i-bis) **copia informatica di documento analogico**: il documento informatico avente **contenuto** identico a quello del documento analogico da cui e' tratto (es. CNR cartacea riprodotta con un OCR-optical character recognition)

i-ter) **copia per immagine su supporto informatico di documento analogico**: il documento informatico avente **contenuto e forma** identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto (es. CNR cartacea scansionata)

i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico **con diversa sequenza di valori binari** (ad es. cambia l'estensione del file da «.jpg» a «.bitmap»

i-quinquies) **duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della **medesima sequenza di valori binari** del documento originario (ad es. la copia avviene con la medesima estensione del file)

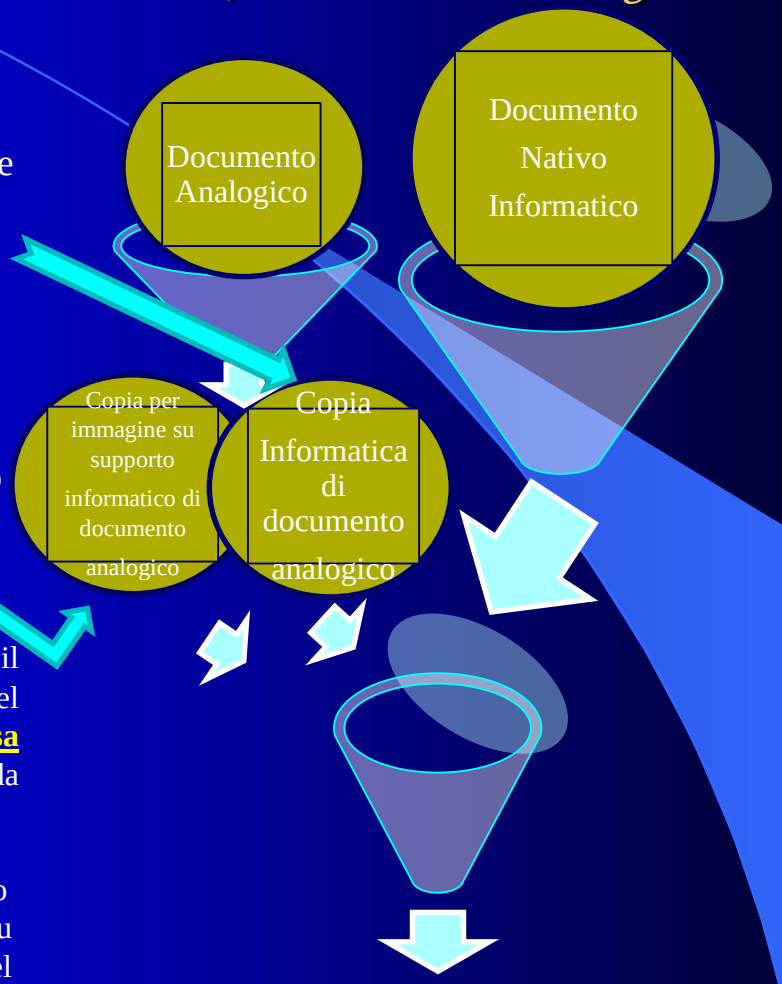

Il Processo Penale Telematico

Il valore probatorio delle Copie informatiche del cartaceo art. 22 del C.A.D.

Art. 22 CAD (Copie informatiche di documenti analogici).

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.

Il valore probatorio dei Duplicati art. 23 bis del C.A.D

Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti ***Linee guida***, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Il rapido sviluppo tecnologico e la «*Crisi delle Definizioni*»

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 1,comma primo

p) documento informatico: il documento **elettronico** che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Ma con il recente avvento del

COMPUTER QUANTISTICO (o QUANTICO)

c'è ancora un file elettronico? o c'è solo un file **quantico**?

La particella elementare che determina il funzionamento del sistema e genera i file sarà l'elettrone o il «quanto»?

Il documento informatico sarà il documento **quantico (o quantistico) e non più elettronico:** che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti?

Il Computer Elettronico

si basa sul BIT : unità d'informazione binaria cifre 0 e 1

codificate dai due stati di «spento» e «acceso» di un interruttore elettronico

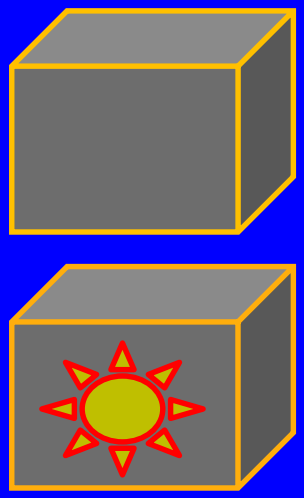

BIT Spento = zero

BIT Acceso = 1

Codice Binario dato dallo stato di un elettrone

Il Computer Quantistico

si basa sul QBIT (Quantum BIT) : unità d'informazione con proprietà fisiche (quantistiche) multiple

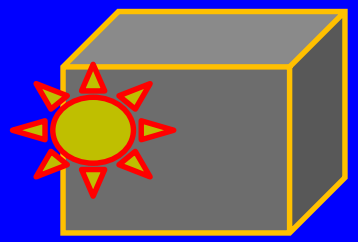

Il QBIT = può essere «acceso» per il 30% e spento per 70%

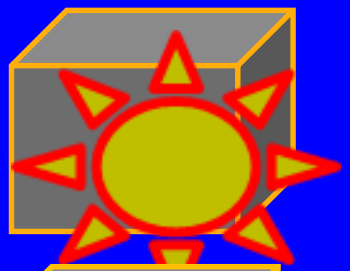

Il QBIT = può essere «acceso» per l'80% e spento per il 20%

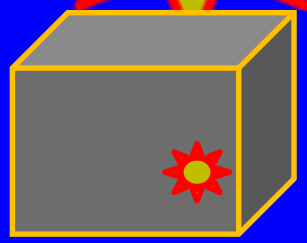

Il QBIT = può essere «acceso» per il 3% e «spento» per il 97%

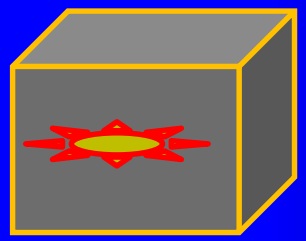

..e così via… per vari stadi intermedi del QBIT

il potere di calcolo del Computer, grazie alla combinazione multipla degli stati fisici del Qbit , diventa infinitamente maggiore rispetto alla elementare cominanzione del codice binario del bit elettronico

Differenza Computer Elettronico Computer Quantistico

Ricerca di un numero in un elenco di 300.000 numeri

Il **Computer Elettronico** parte dal primo numero e li legge uno per volta, progressivamente e fino a quando non trova il numero ricercato

1,2,3,4,5,6,7,

e così via...uno per volta!

IL COMPUTER QUANTISTICO

Legge i numeri dell' elenco consultandoli TUTTI contemporaneamente

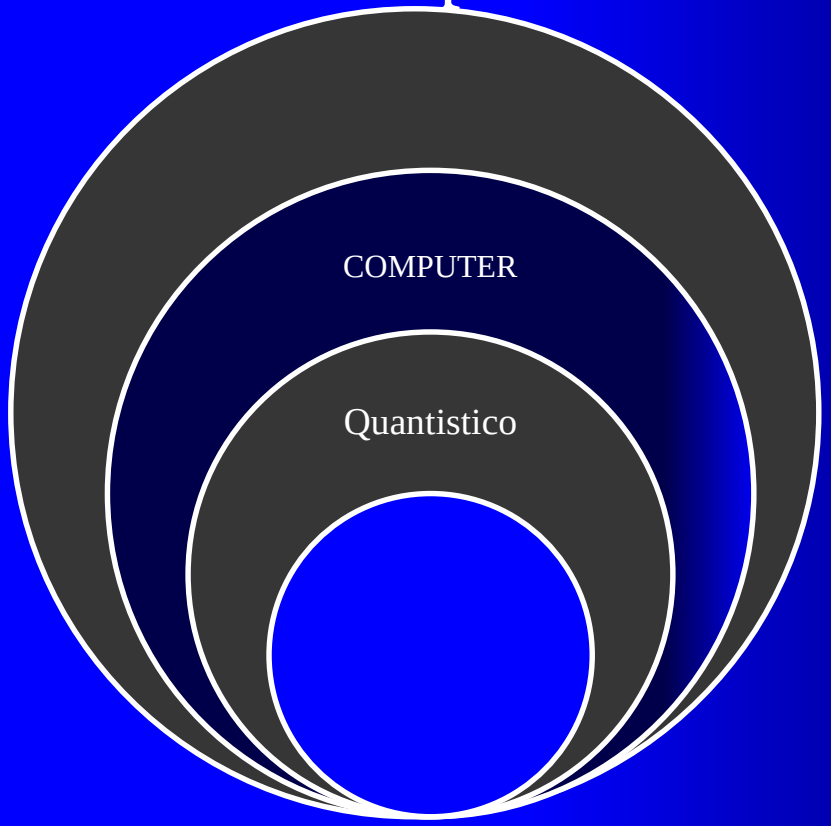

Il calcolo dei fattori di un numero con 300 cifre viene effettuato dal PC elettronico più potente in esercizio in 13 miliardi di anni (l'età dell'universo)

Il medesimo calcolo dei fattori di un numero con 300 cifre viene effettuato dal PC Quantistico in circa 45 minuti (la prima frazione di gioco di una partita di calcio)

Il potere di calcolo del QBIT è talmente elevato che le soluzioni adottate, pur essendo sicuramente esatte, non saranno sempre sintetizzabili in un percorso logico/matematico comprensibile dall' uomo.

Forse mentre stiamo programmando il PPT si sta già imponendo una tecnologia che stravolgerà la funzione stessa dell' informatica e la nuova sfida forse sarà:

gestire il cambiamento continuando a governare le tecnologie con i canoni della ragione umana !

Il P.P.T. progetto finanziato nel quadro dell'Asse 2 del PON Governance,

Che cos'è Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale?

- **è lo strumento che** - nel ciclo di programmazione 2014-2020 - **contribuisce agli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente**, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale e di digitalizzazione della PA.
- Con il "**Processo Penale Telematico"** il Ministero della Giustizia intende replicare nel settore penale il modello già introdotto nel Processo Civile Telematico per migliorare l'efficienza del processo penale - dalla fase investigativa fino al momento dell'esecuzione penale - garantendo il trasferimento delle informazioni tra i diversi uffici e rendendo disponibili in tempi più veloci gli elementi necessari alle decisioni.

Il progetto, finanziato nel quadro dell'**Asse 2 del PON Governance**, sostiene lo sviluppo e l'integrazione tra i sistemi gestionali esistenti e una migliore gestione e condivisione dei flussi informativi dei documenti con l'obiettivo di creare un "**fascicolo penale digitale**". A tal fine la strategia d'intervento prevede la semplificazione e razionalizzazione dei sistemi informativi esistenti sul territorio nazionale, riconducendoli alle tre fasi del processo penale (cognizione, esecuzione, gestione delle misure di prevenzione). A regime, i tre distinti sistemi verranno integrati tra loro e con il sistema documentale nonché standardizzati nell'interfaccia per consentire l'erogazione di servizi agli utenti interni ed esterni.

Il progetto prevede inoltre l'acquisizione dell'infrastruttura necessaria alla creazione e gestione di **un archivio riservato digitale in ciascuna delle Procure della Repubblica**, con l'obiettivo di migliorare il processo di **acquisizione, gestione e fruizione delle intercettazioni** dalla fase investigativa fino al momento dell'esecuzione penale.

In particolare, l'archivio riservato digitale garantirà una migliore conservazione delle intercettazioni, ne permetterà la disponibilità in linea garantendone l'esclusivo accesso agli operatori abilitati e assicurando il monitoraggio e la tracciabilità di ogni accesso.

Eliminazione della disuguaglianza sociale Europea con eliminazione del fattore pregiudizievole riconducibile all' esclusione dalle tecnologie digitali:

Risorse assegnate
17.331.049,96 euro

Asse: **2**
Obiettivo Specifico: **2.2**
Azione: **2.2.3**

...Ci stiamo allontanando a velocità incredibile dal mondo dell'hardware, solido e rassicurante, per passare ,,,ad un mondo controllato in misura sempre crescente da circuiti troppo piccoli per essere visibili e da codici troppo complessi per essere ben compresi, (Mark Dery, Velocità di fuga, 1997)

Grazie per l'attenzione!

roberto.patscot@giustizia.it